



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

TRIBUNALE DI SIRACUSA

Sezione Lavoro

Il giudice del Tribunale di Siracusa dott. Francesco Clemente Pittera, *in funzione di Giudice del Lavoro*, dando pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'udienza del 17/02/2021, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. R.G. [REDACTED] 2020

tra

[REDACTED] rappresentata e difesa dall'Avv. LA
CAVA VINCENZO, giusta procura come in atti,

- *Ricorrente* -

contro

M.I.U.R. - MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ, DELL'ISTRUZIONE E DELLA RICERCA, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA, UFFICIO X - AMBITO TERRITORIALE DI SIRACUSA in persona dei legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dal funzionario delegato Dott. BERTOLONE MAURIZIO, giusta delega come in atti

- *Resistenti* -

MOTIVI DELLA DECISIONE

In fatto e in diritto

Con ricorso depositato in data [REDACTED], [REDACTED], premettendo di essere stata assunta a tempo indeterminato il 28.8.2015, quale docente di scuola Secondaria di II grado, classe di concorso A009, nell'ambito del piano straordinario di assunzioni di cui alla L. 107/2015, e che nell'a.s. 2019/2020 aveva ottenuto il trasferimento interprovinciale, a seguito di domanda di mobilità volontaria, presso l'Istituto comprensivo "Pier Luigi Nervi" di Lentini (SR), esponeva che per la procedura di mobilità 2020/2021 la sua domanda sebbene ritualmente formulata, era stata cancellata dall'amministrazione scolastica. Deduceva di essere referente unico del padre, [REDACTED] riconosciuto disabile in situazione di gravità, ex art. 3, c. 3 della L. 104/1992, residente in [REDACTED] Il verbale della commissione medica, le cui condizioni cliniche erano notevolmente peggiorate, tanto da diventare irreversibili. Aggiungeva che l'amministrazione scolastica, nonostante la sussistenza di tutti i requisiti previsti dalle norme inderogabili necessarie per partecipare alla procedura di mobilità interprovinciale del personale docente 2020/2021 ed avvalersi del diritto di precedenza, le aveva imposto di restare presso la stessa istituzione scolastica di titolarità (Lentini), per il successivo triennio e ciò in virtù dell'illegittima applicazione dell'O.M. n. 182/2020 attuativa del CCNI 2019/2022 pregiudicando così il diritto costituzionalmente garantito del disabile ad essere assistito nel luogo di residenza

un parente handicappato, è concedibile unicamente in fase di prima scelta della sede lavorativa (all'atto cioè dell'assunzione e non anche, come nella specie, in sede di mobilità), dovendosi estendere anche alle ipotesi di richiesta di trasferimento per sopravvenuta situazione di handicap (Cfr. Cass., 18.12.2013, n. 28320).

Ciò posto, la richiesta avanzata dalla ricorrente, con istanza di mobilità interprovinciale, presso uno degli ambiti territoriali in provincia di Messina, per l'a.s. 2020/2021, con diritto di precedenza *ex art. 33, L. 104/92*, appare fondata, risultando documentato che la stessa è figlia referente unica di disabile grave, portatore di handicap in condizioni di gravità, ai sensi dell'art. 3, co. 3, l. 104/92 (cfr. doc. 5 fascicolo di parte ricorrente).

Né, può assumere rilievo alla negazione del diritto vantato l'esistenza di una norma pattizia ostativa, art. 2, comma 2, CCNI sulla mobilità, secondo cui, il docente che partecipa alla mobilità volontaria e ottiene il movimento richiesto in un scuola inserita come preferenza analitica o, nel caso di mobilità professionale o di trasferimento su altra tipologia di posto, in una scuola nel comune di titolarità, in seguito a preferenza sintetica nel comune, non potrà partecipare alla mobilità nel successivo triennio.

Tuttavia, potranno presentare domanda di mobilità anche l'anno successivo al movimento volontario sia i docenti soddisfatti in una preferenza sintetica su un comune diverso da quello di titolarità che le seguenti categorie di docenti:

- a) docenti trasferiti d'ufficio o a domanda condizionata, anche se soddisfatti su una preferenza espressa, in quanto hanno diritto al rientro.

nella scuola di precedente titolarità, se sono nell'ottennio e presentano ogni anno domanda condizionata per il rientro;

- b) docenti beneficiari delle precedenzae previste nell'art.13 del CCNI, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto comunale dove si applica la precedenza.

Di conseguenza, in base a tali disposizioni, la docente non è sottoposta al vincolo triennale e potrà presentare, per il successivo anno scolastico, domanda di trasferimento per scuole ubicate nel comune in cui usufruisce della precedenza per assistere il genitore beneficiario della Legge 104/1992.

Sotto altro aspetto, la questione del contendere riguarda, la nullità o meno di detta norma contrattuale ai sensi dell'art. 1418 c.c., stante la natura imperativa della normativa di cui alla L. n. 104/92. Pur non essendo prevista, infatti, un'espressa sanzione di nullità per violazione dell'art. 33, comma 5, L. n. 104/1992, la natura di norma imperativa di tale disposizione è comunque evincibile dalla *ratio legis* di essa e dalla sua collocazione all'interno di una legge contenente "*I principi dell'ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale ed assistenza alla persona handicappata*" (cfr. art. 21 L. 104/1992), avente come finalità la garanzia del pieno rispetto della dignità umana e dei diritti di libertà ed autonomia della persona handicappata, la promozione della piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società; la prevenzione e la rimozione delle condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia possibile e la partecipazione della persona handicappata alla vita della